

Cerca in Altalex.com...



Home

Sezioni

Strumenti

Banche Dati

Formazione

Forum

Accedi

## ULTIME NOVITÀ PUBBLICATE



SENTENZA

L'accesso agli atti da parte del lavoratore di orga...



SENTENZA

Ostensione di atti bancari: quale spazio per le norm...



SENTENZA

Inadempimento dell'obbligo di informazione dell'...



SENTENZA

Pegno rotativo: presupposti, validità

FISCO

# Atti di riscossione del servizio rifiuti: notifica con poste private è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale, Enna, sez. III, sentenza 19/03/2015 n° 319/3/15

Di Giuseppe Agozzino

Pubblicato il 04/05/2015

Condividi 4

Tweet

Condividi

G+1

DISCUTI

STAMPA

EMAIL

SALVA

È inesistente la notifica tramite poste private degli atti di riscossione emessi dal gestore del servizio rifiuti.



Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Enna con la sentenza 190/3/15 ed altre identiche emesse nelle controversie seriali proposte da alcuni utenti contro l'ATO rifiuti, il gestore "privato" del servizio di raccolta rifiuti e fatturazione.

## Il fatto

L'ATO aveva recapitato agli utenti, alla fine di dicembre 2012, un plico col servizio postale privato, privo di qualsiasi timbro e data, contenente un avviso di pagamento della TIA del 2006, emesso in rettifica di una precedente fatturazione già dichiarata illegittima dalla stessa commissione tributaria, a causa della presenza dell'IVA, notoriamente non dovuta. Il contribuente, aveva eccepito la nullità assoluta della notifica, in quanto contraria al regime legale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi, richiamando Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 3932 del 17.2.2011 in riferimento al DLT 261/1999, articolo 4[1]. Il contribuente aveva altresì eccepito la decadenza dal potere impositivo per intervenuta decadenza della pretesa tributaria, atteso che ai sensi dell'art. 70 L. 507/1993[2]. Infine, altra eccezione era quella relativa alla spettanza, in capo al Comune o all'ATO, del potere di accertamento, applicazione e riscossione dei tributi locali, stante la natura tributaria della TIA, conclamata da diversa giurisprudenza (in primis Corte Costituzionale nr. nr. 238 del 24 luglio 2009). Questione rilevante, dato che nel caso fosse stata ritenuta valida

**Nuova Tiguan.** AdChoices

Volkswagen Business.  
Il partner ideale per la tua azienda.

[CONTATTACI](#)

## Elenco avvocati

**Avv. Barbara Vizioli**

Diritto civile - Diritto di famiglia, condominio, locazioni, circolazione stradale, responsabilità medica, danni da vacanza

rovinata, ingiunzioni di pagamento, recupero crediti.

[Vedi altri avvocati](#)[Inserisci il tuo studio](#)

## Correlati



NORMATIVA

Rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e

la notifica a mezzo posta privata, sarebbe comunque stato necessario decidere la questione di competenza, anche alla luce di una storica sentenza della Cassazione ([sezioni unite, 8/4/2010 nr. 8313](#)) che in riferimento al “caso siciliano”, ma sarebbe meglio chiamarlo “pasticcio siciliano”, ha avuto modo di precisare che “il potere di determinare la tariffa da applicare per il tributo è connesso allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore, responsabilmente esercitabile dai suoi organi elettivi nel rigoroso rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.” e quindi giammai da un gestore privato anche se affidatario del servizio per delega dell'ente locale in forza di una legge regionale (in Sicilia il [D.L. 7 febbraio 2003, n. 15](#) convertito, con modificazioni, dalla [Legge 8 aprile 2003, n. 62](#)).

#### La motivazione della decisione

La commissione adita dall'utente ha accolto il ricorso per i profili sollevati dai ricorrenti e, per il primo (inesistenza della notifica a mezzo poste private) la decisione si fonda su di una argomentazione interessante che investe il rapporto tra interpretazione costituzionalmente orientata e norme di c.d. “liberalizzazione” dei servizi postali, anche dopo la modifica dell'art. 4 del DLT 261/1999 intervenuta nel 2011 che ha riservato in via esclusiva a Poste Italiane i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

#### Prima questione

Secondo i giudici tributari, la riserva in via esclusiva a Poste Italiane della notifica dei soli atti giudiziari e non anche di quelli amministrativi, come gli atti impositivi, non si giustifica alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, posto che la notifica a mezzo Poste Italiane risponde ad una funzione probatoria di ordine pubblico, relativa alla attestazione certa della data di invio e di quella di consegna delle raccomandate. R ragioni di ordine pubblico, come confermato da Cassazione, ordinanza n. 2262 del 31/01/2013. Secondo i giudici ennesi, la ragione di ordine pubblico di prova privilegiata della data di invio e consegna, non può attribuirsi all'agenzia di posta privata, trattandosi di una “funzione pubblica”.

Se è così, se cioè la funzione probatoria è la ragione della riserva a Poste Italiane, se ne deve dedurre che ciò non può che aversi per gli atti afferenti sia alle procedure “amministrative” che giudiziarie.

Da qui però un'ulteriore conseguenza: se la riserva di esclusiva a Poste Italiane avesse ad oggetto solo gli atti giudiziari e non anche quelli amministrativi, si avrebbe una “disparità di trattamento priva di qualsiasi senso logico e giuridico” dato che mentre gli Enti impositori (Agenzia delle Entrate Enti locali - Concessionaria per la riscossione - etc) potrebbero inviare i loro atti di accertamento e/o liquidazione e/o cartelle esattoriali tramite agenzia di posta privata, attesa la natura amministrativa di tali atti, i contribuenti “per impugnare tali atti avrebbero l'obbligo di utilizzare il servizio universale di Poste Italiane attesa la natura giudiziari a del ricorso avanti alla Commissione Tributaria”.

Se la notifica è inesistente, prosegue la decisione in commento, non vi è alcuna prova che la pretesa tributaria sia stata richiesta nei termini di legge, come eccepito dai ricorrenti, appunto in quanto non vi è la prova della data di spedizione (rectius: consegna del plico all'ufficio postale) effettuata con il servizio postale privato.

aeroportuali: requisiti del curatore



**SENTENZA**  
Igiene ambientale, tariffa, calcolo, delega, inammissibilità



**SENTENZA**  
Legittimità costituzionale, questione, ragioni, manifesta inammissibilità

A fondamento di tali conclusioni, i giudici tributari hanno richiamato l'assetto giurisprudenziale del momento in cui si perfeziona la notificazione per il notificante e per il notificato che, come noto, si ha per avvenuta con riguardo al notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale nel caso di invio raccomandato e per il notificato alla data del ricevimento ai fini del termine per proporre opposizione. Secondo la commissione tributaria, se la scissione dei due momenti potrebbe avere come conseguenza una diversità di disciplina per gli atti giudiziari e per quelli amministrativi, come parrebbe a prima vista dalla lettura di Cassazione 18759/2013, che ha affermato che l'applicabilità della regola del doppio binario ai soli atti processuali e non a quelli amministrativi, che producono i loro effetti solo dal momento che pervengono al destinatario, questo sistema non può essere applicato alla notifica degli atti impositivi. E qui viene richiamata Cassazione 351/2014 secondo la quale "Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". Quindi, il perfezionamento del momento della notifica del plico contenente l'avviso di rettifica (atto amministrativo) per il gestore del servizio, è irrimediabilmente fissato dalla data di consegna al personale del servizio postale "universale" e non certo a quello "privato". Ma, avendo affidato la notifica al servizio postale privato, il gestore ha irrimediabilmente perso la prova di non essere incorso in decadenza della pretesa impositiva, mancando la data certa di consegna, che non può essere appunto certificata dal servizio postale privato il quale non ha per legge alcuna funzione pubblica di fornire la data certa.

Dal complesso argomentativo qui riportato, si può concludere che: da una parte il contribuente non era in alcun modo in grado di attestare la data di ricezione del plico postale "privato" contenente l'atto impositivo, e dal quale far decorrere il termine per l'impugnazione in quanto non era un plico affidato a Poste Italiane. Ma neppure il gestore del servizio poteva dimostrare il rispetto del termine di legge per l'invio dell'avviso di rettifica, avendo spedito col servizio postale privato.

### **Seconda questione**

L'altro aspetto affrontato dalla commissione tributaria attiene al merito del potere di accertamento, applicazione e riscossione dei tributi locali, stante la natura tributaria della TIA, in capo al gestore o al Comune. E qui i giudici tributari non hanno indugiato a limitare il potere dei gestori del servizio, alla mera riscossione della TIA, ma alla condizione, non presente nel caso di specie, della previa sussistenza dell'atto di liquidazione dell'imposta da parte del Comune, che è "l'unico soggetto che ha il potere di accertare l'omesso versamento del tributo". Riscossione possibile nel solo caso in cui il gestore del servizio agisca sulla base di un titolo esecutivo costituito da un atto di liquidazione della tassa rifiuti divenuto definitivo.

La sentenza tributaria in commento, con l'opportuno richiamo a Cassazione 351/2014, è l'occasione per riflettere sulla garanzia supplementare che il processo fornisce alle ragioni dei cittadini ancor prima che un processo vero e proprio abbia avuto inizio. Ogni volta che un atto di natura sostanziale (come l'accertamento tributario) abbia riflesso anche indiretto ai fini processuali (Cass. 351/2014), in termini di decorrenza dell'impugnazione e/o di decadenza della pretesa, e quindi

prima ancora che un qualunque processo abbia avuto inizio, i principi del processo – come quello secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione – prevalgono anche su norme di natura sostanziale estranee al sistema processuale, come l'affidamento dei servizi postali ai gestori privati. Alla radice di questa conclusione vi è un principio che è tutt'altro che formalista: il processo tributario e quello amministrativo sono tutti “processi civili” in quanto “hanno come scopo la tutela dei diritti” che è sempre una “situazione sostanziale” come scrive F.P. Luiso[3].

**Per approfondimenti:**

- [Il processo tributario: tecniche di difesa, reclamo e mediazione](#), seminario di studio di 2 incontri (12 ore), Altalex Formazione;
- [Notifiche nel processo tributario](#), di Domenico Chindemi, Altalex Editore, 2012;
- [Le notificazioni civili: il perfezionamento](#), Mancuso Carlo, Utet Giuridica, 2015.

(Altalex, 10 aprile 2015. Nota di di [Giuseppe Agozzino](#))

[1] “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio”.

[2] “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

[3] F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, I, pag. 9, 2013 Giuffrè.

**ALLEGATI**

 [70786 pdf](#)  
PDF (1,6Mb)



**Argomenti Trattati**

[notifica](#) [poste private](#) [rifiuti](#)

**Redatto da**

[Giuseppe Agozzino](#)